

CONSULENZA NEWS

BOLLETTINO INFORMATIVO SU AMBIENTE, SICUREZZA E QUALITÀ

A cura di NUOVI SERVIZI s.a.s.

QUANDO SCADONO LE VALUTAZIONE DEI RISCHI?

L'art. 28 del D. Lgs. 81/2008 impone l'obbligo di **valutare tutti i rischi lavorativi**.

Si è ritenuto perciò di schematizzare la maggior parte degli approfondimenti sui **rischi specifici** che ad oggi risultano comporre la valutazione, integrandone la parte generale anche in considerazione del fatto che è stata recentemente introdotta una sanzione **ulteriore** di 2.500 euro per mancato aggiornamento del documento, sanzione estesa anche alla mancanza dei piani di emergenza, in aggiunta alla possibile sospensione dell'attività.

Valutazione dei rischi specifici di approfondimento:

- a. agenti chimici (incluso i gas tossici e le norme ADR per quanto attinenti alla salute e sicurezza)
 - b. agenti cancerogeni e mutageni
 - b1. polveri di legno duro: particolare cancerogeno
 - b2. amianto: particolare cancerogeno
 - c. agenti biologici (incluso legionella e protocollo COVID per chi non ha rischio biologico vero e proprio); rischi ferite in ambito sanitario per addetti primo soccorso o infermerie
 - d. radiazioni
 - d1. elettromagnetiche
 - d2. ottiche artificiali
 - d3. solari
 - d4. ionizzanti D. Lgs. 230/95 e s.m.i. (incluso radon)
 - e. rumore e ultrasuoni
 - f. vibrazioni (mano braccio e corpo intero)
 - g. microclima
 - h. rischi associati a chi viaggia per lavoro
 - h1 malattie (malaria, tifo, ...)
 - h2. dovuti a malavita e disordini
 - i. rischi dovuti a fattori psico sociali e stress lavoro correlato
 - l. rischi ergonomici
 - l1. attività di sollevamento e trasporto
 - l2. attività di traino e spinta

- l3. attività ad alta frequenza
- l4. posture statiche

- m. utilizzo del videoterminale
- n. incendio*
- o. ATEX (atmosfera esplosive) *
- p. rischio elettrico comprese scariche atmosferiche (fulminazione)
- q. aggressione o rapina, contatto con pubblico*
- r. lavoro notturno e solitario
- s. rischio sismico per edifici e strutture interne (scaffali, silos, ...) *
- t. rischi afferenti alle differenze di genere, età, provenienza e inquadramento contrattuale
- u. lavoratrici madri
- v. rischi connessi con stili di vita non salutari: fumo - alcool - droghe - alimentazione - scarso movimento
- z. rischi incidenti rilevanti (normativa "Seveso") *

* con relativo piano di emergenza

I punti sopra evidenziati dalla a alla z sono di fatto obbligatori *ex lege*.

I punti che seguono invece non sono strettamente obbligatori da precise disposizioni legali esplicite ma poiché raggruppano oltre l'80% delle modalità di infortunio gravissimo costituiscono di fatto uno spunto di natura scientifica, ancorché euristica.

Valutazione euristica del rischio di infortuni gravi con riferimento ai dati INAIL

- a. Rischi di incidenti dovuti all'uso dell'automobile (o altro mezzo di trasporto) sia per missioni che nel tragitto casa - lavoro: *in Italia contribuiscono con circa il 50% degli infortuni mortali*
 - a1. Rischio investimento da veicoli
- b. Cadute dall'alto per operatori professionali del lavoro in altezza (muratori, antennisti, lattonieri, imbianchini, ...)
 - b1. Cadute dall'alto per lavori in altezza (sui tetti, scale portatili, ...) anche occasionali (ispezione dopo nubifragio o ricerca guasti in impianti posti in quota): *i punti b, b1, se eliminiamo gli infortuni alla guida di veicoli, contribuiscono circa al 50% di tutti gli infortuni mortali che avvengono in cantiere, in fabbrica o nelle aziende agricole*

- c. Caduta dall'alto di materiale (da magazzini, carroponti, cumuli o altro)
- d. Investimento o ribaltamento del mezzo di trasporto (carrello) o macchina operatrice
- e. Utilizzo di macchine operatrici, carrelli elevatori, carroponti o gru
- f. Infortuni su impianti meccanici (macchine, robot, ...)
- g. Lavori in luoghi confinati (recipienti chiusi, silos, serbatoi).

Si evidenzia inoltre, sebbene con **conseguenze di gravità minore** dai precedenti fattori di rischio, come sia opportuno valutare gli infortuni da scivolamento ed inciampo che costituiscono circa **il 20% delle forme di infortunio globali**.

Nota in tema di prescrizioni di Legge recenti

L'art. 13 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla Legge 215/2021, ha previsto la **sospensione dell'attività imprenditoriale** nei reparti, attività o lavorazioni dove non fosse eseguita la "Valutazione dei rischi".

È opportuno inoltre evidenziare anche il fatto che per le Aziende di Costruzione o di Impiantistica i singoli POS ed i vari PSC non possano essere sempre considerati completamente sostitutivi della valutazione del rischio.

La periodicità di aggiornamento della valutazione è prevista:

- **dopo 30 giorni** delle mutate condizioni del rischio (art. 29 D.Lgs. 81/2008) e comunque ogni:
 - **4 anni** per rumore, ultrasuoni, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali e ionizzanti, anche se le condizioni rimanessero le medesime
 - **3 anni** per agenti biologici, cancerogeni e le ferite in ambito sanitario
 - **2 anni** per lo stress lavoro correlato.

FACOLTA' DEGLI ISPETTORI PER VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEL LAVORO

Art. 64 D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303. Ispezioni

1. Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di visitare, in qualsiasi momento ed in ogni parte, i luoghi di lavoro e le relative dipendenze, di sottoporre a visita medica il personale occupato, di prelevare campioni di materiali o prodotti ritenuti nocivi, e altresì di chiedere al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti ed ai lavoratori le informazioni che ritengano necessarie per l'adempimento del loro compito, in esse comprese quelle sui processi di lavorazione.
2. Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di prendere visione, presso gli ospedali ed eventualmente di chiedere copia, della documentazione clinica dei lavoratori per malattie dovute a cause lavorative o presunte tali.
3. Gli ispettori del lavoro devono mantenere il segreto sopra i processi di lavorazione e sulle notizie e documenti dei quali vengono a conoscenza per ragioni di ufficio.

Questo articolo è attualmente vigente non essendo stato abrogato dall'art. 304 del D. lgs. 81/2008

DIFFERENZA DI GENERE NELLE NORME

Il 7 settembre 2022 i segretari generali di ISO e di IEC hanno diffuso una circolare, indirizzata a tutti i comitati tecnici, incaricati di sviluppare normative, nella quale hanno ricordato alcune regole fondamentali, da rispettare nella stesura delle normative. In particolare, tutti i comitati tecnici d'ora in avanti dovranno impegnarsi, in fase di stesura delle normative, a rispettare le regole illustrate in "gender responsive standards" (GRS). In altre parole, bisognerà evitare, nella stesura delle norme, di fare riferimenti solo ed esclusivamente a soggetti maschili, come spessissimo capita, perché questa nuova politica servirà a ridurre le differenze esistenti, nell'ambiente operativo e normativo, tra gli uomini e le donne.

Ad esempio, non si dovrà più affermare che un "tecnico" deve effettuare una determinata operazione, ma bisogna utilizzare una espressione più generica, come ad esempio "il personale addetto".

La lettera introduttiva, scritta dai grandi capi di ISO e IEC, è accompagnata da un documento di una decina di pagine, che spiega come sia possibile, grazie a numerosi esempi, migliorare ed equilibrare la scrittura delle norme.

Una norma che tiene conto di questi nuovi standard deve mettere in evidenza come vi siano differenze fisiche fra uomini e donne ed esigenze parimenti diverse.

La norma deve essere in grado di affrontare queste realtà biologiche e adattare i testi e le prestazioni, richieste ai soggetti coinvolti nella norma, in maniera tale che si possano definire ruoli e attese operative sia per gli uomini sia per le donne. Come esempio di questa situazione, il documento accompagnatori mette in evidenza il processo di sviluppo della normativa afferente alle pentole a pressione.

È evidente che questa norma coinvolge molto più spesso le donne, rispetto agli uomini, ed è quindi necessario che la norma tenga conto di questi aspetti, perché l'utilizzo di queste pentole presenta un rischio maggiore per le donne, rispetto agli uomini.

Ecco perché i presidenti e coordinatori dei comitati tecnici e dei gruppi di lavoro devono, prima di cominciare ad elaborare una norma, esaminare se esistono differenze tra uomini e donne, in relazione alla norma in corso di elaborazione.

Dopo avere inquadrato questo problema, si devono dare appropriate istruzioni ai componenti del gruppo di lavoro per tenere conto, in fase di sviluppo della norma, di eventuali specifici rischi.

Viene offerto anche un esempio delle più frequenti differenze fisiche e fisiologiche tra uomo e donna, che possono e devono essere prese in considerazione nello sviluppo della norma. Ad esempio:

- la forza con cui un oggetto può essere afferrato,
- la dimensione del corpo umano coinvolto,
- La presenza di ormoni,
- lo spessore della pelle,
- la percentuale di grasso corporeo,
- il riconoscimento vocale,
- possibili gravidanze in corso,
- il riconoscimento facciale,
- le differenze tra maschio e femmina durante l'invecchiamento.

Altri aspetti di tipo sociale devono essere presi considerazione, come ad esempio:

- la posizione sociale dell'uomo e della donna,
- l'autorevolezza dell'assunzione di decisioni, che può cambiare tra un soggetto maschile ed uno femminile,
- differenze ambientali e culturali, riferite ad esempio al diverso abbigliamento, che potrebbe avere un uomo rispetto ad una donna,
- la presenza di specifiche responsabilità sociali, come ad esempio la cura dei figli.

Ecco perché i coordinatori di comitati tecnici e gruppi di lavoro, prima di avviare l'elaborazione di una norma, devono porsi tre quesiti:

quesito numero 1: il prodotto, il processo od il servizio, che è oggetto della norma, coinvolgerà persone fisiche, direttamente od indirettamente?

quesito numero 2: il prodotto, il processo od il servizio, oggetto della norma, potrà anche essere coinvolto nell'elaborazione di un'altra norma?

quesito numero 3: se la risposta alla domanda numero 2 è positiva, questa norma si applica ad un prodotto, un processo od un servizio, che verrà utilizzato da persone fisiche?

Se la risposta è positiva ai tre quesiti, è evidente che questa norma potrebbe avere implicazioni specifiche afferenti al sesso dei soggetti coinvolti.

CORSI IN PROGRAMMA

Corso aggiornamento carrellisti 4 ore

Martedì 15 novembre dalle 14,00 alle 18,00

Corso aggiornamento Prevenzione Incendi 2 ore

Venerdì 25 novembre 2022 dalle 14,30 alle 16,30

Corso Formazione Generale 4 ore

Mercoledì 30 novembre 2022 dalle 14,00 alle 18,00

Corso Formazione Specifica 1^ lezione - basso, medio, alto rischio

Martedì 6 dicembre 2022 dalle 14,00 alle 18,00

Corso Formazione Specifica 2^ lezione - medio, alto rischio

Martedì 13 dicembre 2022 dalle 14,00 alle 18,00

Corso Formazione Specifica 3^ lezione - alto rischio

Martedì 20 dicembre 2022 dalle 14,00 alle 18,00

Corso aggiornamento formazione dei lavoratori 6 ore

Mercoledì 14 e 21 dicembre 2022 dalle 14,30 alle 17,30

Corso aggiornamento RLS 4 ore

Lunedì 12 dicembre 2022 dalle 14,00 alle 18,00

NUOVI SERVIZI s.a.s di Brino Valerio & C.

Conegliano (TV) - Viale Italia 202/H Tel. 0438-22338 Fax 0438-420028

e-mail: info@nuoviservizi.com www.nuoviservizi.com